



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1[^]

Il Giudice designato, Dott.ssa XXXXXX XXXX, all'udienza di trattazione scritta del 9/9/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. XXX R.A.C.C. dell'anno 2024

TRA

XXXXX XXXXX

(Avv.ti W. Miceli, F. Ganci , S. Russo, N. Zampieri , G. Rinaldi)

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE

(funzionario ex art 417 bis c.p.c.)

Oggetto : carta docente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva di essere docente con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.2023 presso istituto scolastico in Roma ; in precedenza aveva sottoscritto con il medesimo Ministero dell'Istruzione e del Merito, sempre in qualità di docente, contratti a tempo determinato ed in particolare: dal 6.10.2020 al 30.6.2021; dal 3.9.2021 al 30.6.2022 , dal 2.9.2022 al 30.6.2023 e lamentava di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art 1 L 175/2015 .Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per le predette annualità anche per quella in corso con condanna del Ministero al pagamento tramite la Carta Docente della provvista di € 500,00 per ciascuna annualità , in subordine chiedeva il risarcimento del danno per equivalente ; il tutto con vittoria di spese di lite .

Il Ministero si è costituito sostenendo l'infondatezza della pretesa della ricorrente e solo nelle conclusioni ha chiesto la prescrizione dei crediti antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso Disposta la trattazione scritta con note la causa veniva discussa e decisa con sentenza .

Deve richiamarsi il disposto dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 che recita "*al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...*". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «*i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121*». Il DPCM del 23 settembre 2015 ha disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "*docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2024

a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha ribadito che *"la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"*. La ricorrente, quindi, avendo lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che *"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza"*.

La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito *"il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"* (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) *"è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali"* (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione *"non risulta giustificata da una ragione obiettiva"* (punto 47). E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/09/2024

sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che *“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”*.

Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Da ultimo la SC con sentenza N° 29961/23023 pubblicata il 27/10/2027 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche – come quelli di cui alla fattispecie in esame –, chiarendo che per il personale precario non è opponibile la decadenza per mancata utilizzazione di fondi nel biennio atteso che trattasi di personale per il quale se non fosse riconosciuto in via giudiziale il diritto, non potrebbe usufruire della carta. Il riferimento, peraltro assolutamente generico alla prescrizione nelle conclusioni della memoria è infondato trattandosi di rapporti precari a tempo determinato e comunque stanti le diffide in atti.

In base a quanto esposto, pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020- 2021, 2021- 2022, 2022- 2023 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1500,00. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede:

accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020 -2021, 2021 -2022, 2022 -2023 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1500,00;

condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente di € 1000,00 oltre rimb. forf. iva e cpa a titolo di compensi professionali.

Roma, 9/9/2024

Il G.L.
Dott. XXXX. XXXX



